



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
SERVIZIO CENTRALE II  
DIVISIONE 6<sup>^</sup>

Alla Regione Puglia  
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela  
e la sicurezza ambientale e per l'attuazione  
delle opere pubbliche  
Servizio Ecologia  
Via delle Magnolie, 8  
70026 Modugno  
(BARI)

Alla Regione Puglia  
Area Politiche per lo sviluppo rurale  
Servizio Foreste  
Via Corigliano, 1 - ex CIAPI Z.I.  
BARI

Alle Regioni  
e Province Autonome  
LORO SEDI

Ai Comandi Regionali  
del Corpo forestale dello Stato  
LORO SEDI

all'Ufficio per la Biodiversità  
SEDE

Oggetto: L. n. 10/2013 e Decreto 23 ottobre 2014 – *Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali*. L.R. Puglia n. 14/2007 *Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia*. Armonizzazione delle norme e direttive per il censimento degli alberi monumentali d'Italia.

Con nota prot. 8812 del 25 giugno 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – invitava la scrivente Divisione ed il Servizio Foreste della medesima Regione Puglia ad esprimere un parere circa la possibilità di una armonizzazione nell'applicazione delle norme in oggetto citate, L. n. 10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, Decreto 23

ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “ Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento “, L. R. Puglia n. 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

Quanto richiesto in considerazione del considerevole patrimonio olivicolo presente nel territorio regionale, del fatto che fosse in corso un impegnativo lavoro di determinazione della sua consistenza nonché della precisa caratterizzazione dello stesso, differente da quella attribuibile alla totalità degli alberi monumentali di cui alla L. 10/2013.

Dal confronto tra le norme sono emerse le seguenti distonie, che per chiarezza si schematizzano completando queste, pur nella considerazione del comune obiettivo della tutela, la sostanziale differenza tra le funzionalità assolute dalle due categorie di alberi: l’una, quella relativa agli alberi monumentali di cui alla L.n.10/2013, di tipo ecologico, paesaggistico e storico culturale, l’altra, relativa agli ulivi, anche e tuttora agronomico-produttiva, funzione peraltro confermata dalla previsione nella legge di specifiche misure di valorizzazione.

<p align="center"><b>Tutela e salvaguardia degli Alberi monumentali d’Italia L.n.10/2013 e Decreto 23 ottobre 2014</b></p>	<p align="center"><b>Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali pugliesi L.R. n. 14/2007 e s.m.i.</b></p>
<p align="center"><b>Criteri di monumentalità legati al parametro dimensionale della circonferenza</b></p>	
<p>Per gli alberi appartenenti al genere <i>Olea</i> sp., la Circolare CfS n. 8870 del 19.02.2015 prevede una circonferenza minima indicativa per il criterio dimensionale di attribuzione della monumentalità di 500 cm a 1,30 m dal suolo.</p>	<p>Per l’attribuzione del carattere di monumentalità alla specie <i>Olea europaea</i>, l’art. 2 della L.R. n. 14/2007 riferisce un diametro minimo di 100 cm, con deroga per determinati casi.</p>
<p align="center"><b>Divieti e regime sanzionatorio</b></p>	
<p>L’art. 7 comma 4 della L. n. 10/2013 stabilisce per la trasgressione dei divieti di abbattimento e danneggiamento una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 euro, consentendo la realizzazione di interventi di abbattimento e di modifica della chioma e dell’apparato radicale, solo per casi motivati e improcrastinabili, dietro autorizzazione del Comune e previo parere obbligatorio e vincolante del CfS.</p>	<p>L’art. 17 della L.R. n. 14/2007 stabilisce che chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 (divieti, deroghe, reimpianto, opere di miglioramento fondiario, regime transitorio) viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila. Per gli ulivi inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5 è vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali, con deroghe ai divieti, escluso quello del commercio vivaistico, esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della legge, autorizzate e previo parere della Commissione.</p>

Le incompatibilità delle norme citate, con conseguenti ricadute significative nella relativa applicazione, si possono riassumere come segue:

- la numerosità degli alberi monumentali di ulivo della Regione Puglia porta ad escludere la possibilità di far confluire l'enorme patrimonio olivicolo monumentale pugliese nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. A fronte di 6 milioni stimati come potenzialmente monumentali ai sensi della L.R. n. 14/2007, la Regione Puglia attualmente ne ha censiti e iscritti in elenco solo circa 350.000. Se si applicasse il differente parametro dimensionale stabilito dalla Circolare CfS n. 8870 del 19.02.2015 per il genere *Olea*, già solo considerando che dei 350.000 alberi già iscritti in elenco circa 20-30.000 rappresenterebbe il numero degli ulivi monumentali iscrिवibili come tali ai sensi della L. n. 10/2013, l'impegno che ne deriverebbe nella loro caratterizzazione (scheda di identificazione) sarebbe incommensurabile come anche assai evidente sarebbe lo scompenso rispetto al numero di esemplari censiti di altre specie forestali;
- la legittimità delle pratiche colturali cui le piante di ulivo pugliesi sono sottoposte in virtù della loro storica e preminente funzione agricolo-produttiva, non si concilia con le misure di conservazione previste dalla L.n. 10/2013 e specificate dal Decreto 23 ottobre 2014 per gli alberi monumentali iscritti all'elenco nazionale. La tipologia dei divieti previsti dalle due leggi non è di facile armonizzazione come anche quella delle deroghe;
- le differenze riscontrate nel sistema sanzionatorio non consentono di optare per l'uno o per l'altro;
- il riconoscimento delle competenze dell'attuale Commissione di tutela degli ulivi monumentali della Regione Puglia, che si esprime, tra l'altro, sulle istanze di espianto/reimpianto e sulla valorizzazione del paesaggio ulivettato pugliese, non si concilia con l'individuazione nel CfS del soggetto atto al rilascio del parere obbligatorio e vincolante ai fini autorizzativi.

Per quanto sopra rappresentato, e nella necessità di evitare un conflitto tra le norme, potenzialmente foriero di contenzioso, è parere della scrivente considerare distinte le due categorie di beni oggetto di tutela, consentendo esclusivamente agli ulivi selvatici facenti capo alla specie *Olea europaea* var. *sylvestris* la possibilità di essere censiti qualora rispondenti ai criteri di monumentalità previsti dal decreto attuativo dell'art. 7 della L.n. 10/2013 e non solo a quello dimensionale.

Le considerazioni esposte con riferimento alla normativa della Regione Puglia in materia di tutela degli olivi monumentali si ritiene possano essere estese a quelle, aventi lo stesso oggetto, vigenti nelle altre Regioni.

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

